

CAMERA DEI DEPUTATI N. 864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATUELLI, BIONDI, MARCUCCI, SGARBI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi perpetrate nell'Italia settentrionale, ed in particolare in Emilia-Romagna, nel periodo 25 aprile 1945-31 dicembre 1947, dopo la liberazione dell'Italia del nord

Presentata il 27 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ritrovamento in località Cavone, non lontano da Reggio Emilia, di ulteriori resti di persone presumibilmente assassinate nell'ambito dei gravi fenomeni di violenza verificatisi dopo il 25 aprile 1945, riporta nuovamente alla ribalta l'esigenza di fare chiarezza una volta per tutte su queste oscure vicende della nostra storia.

I liberali propongono pertanto la costituzione di una Commissione di inchiesta bicamerale dotata naturalmente degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria (senza che interferisca con essa), che svolga una indagine approfondita su cosa è avvenuto nel periodo che va dal 25 aprile 1945 al 31 dicembre 1947 in Italia settentrionale e specialmente in Emilia-Romagna.

In particolare, l'inchiesta parlamentare deve essere diretta a stabilire l'esatto numero degli assassinati nel periodo citato ed a risalire alle responsabilità, anche se ormai alcuni dei reati sono caduti in prescrizione, dato che la conclusione di alcuni processi ha lasciato aperte notevoli lacune.

I liberali chiedono inoltre che la Commissione accerti se nel periodo immediatamente successivo alla liberazione del nord Italia e alla caduta del regime nazifascista ci sia stato un preciso disegno politico da parte di esponenti politici, diretto ad eliminare avversari politici democratici che non avevano mai appoggiato né il regime fascista né la Repubblica di Salò, e che invece in molti casi erano stati perseguitati dai nazifascisti.

Al fine predetto la Commissione dovrà accertare anche il numero e possibilmente l'identità dei cittadini che sono emigrati clandestinamente, in particolare nei Paesi dell'est, per sfuggire ad incriminazioni o processi relativi alle uccisioni perpetrate nel dopoguerra.

In questo modo intendiamo portare un contributo affinché sia fatta finalmente chiarezza su un momento fondamentale della nostra storia recente e perché le responsabilità di quanto è avvenuto siano

esattamente individuate senza possibilità di equivoci ulteriori.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori nell'arco di dodici mesi e potrà acquisire notizie da altre autorità che hanno svolto indagini sulla stessa materia.

Chiediamo al Parlamento di approvare rapidamente questa iniziativa legislativa il cui esito soddisfacente darà un contributo concreto alla saldezza ed alla credibilità delle nostre istituzioni democratiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare:

a) quanti cittadini sono stati assassinati, dopo la caduta del regime nazifascista, tra il 25 aprile 1945 ed il 31 dicembre 1947, in Italia settentrionale ed in particolare quante sono state le uccisioni in Emilia-Romagna;

b) chi siano i responsabili materiali di tali stragi e quali sono stati gli obiettivi politici che si intendevano perseguire con tali delitti;

c) quale è stato il comportamento complessivo degli organi di polizia nel contrastare il fenomeno e nel perseguirlo a norma di legge;

d) quanti cittadini italiani denunciati o condannati per i delitti di cui alla lettera a) sono emigrati clandestinamente all'estero ed in quali Paesi.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da 15 deputati e da 15 senatori, designati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che siano rappresentati i gruppi parlamentari e sia osservato il criterio della proporzionalità tra i medesimi.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

ART. 3.

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

2. La Commissione può deliberare di acquisire gli eventuali atti relativi ad indagini svolte da altre autorità.

3. La relazione conclusiva dei lavori della Commissione deve essere presentata alle Camere entro dodici mesi dalla data del suo insediamento.

ART. 4.

1. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dispongono per il personale ed i servizi necessari per il funzionamento della Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.